CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE PER L'AGRICOLTURA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _37__ del __2024____

SOMMARIO

CAPO I COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento
Articolo 2 Composizione della commissione
Articolo 3 Elezione dei componenti espressione del Consiglio Comunale
Articolo 4 Sedute della commissione
Articolo 5 Svolgimento delle sedute

CAPO II DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6 Rispetto del regolamento
Articolo 7 Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 8 Rinvio dinamico
Articolo 9 Entrata in vigore

CAPO I – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art 3 bis della legge regionale 22/01/2019, n. 1, introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 09/03/2023, n. 3, le modalità di composizione, di convocazione e di funzionamento della Commissione consultiva comunale per l'agricoltura.
2. La commissione consultiva comunale per l'agricoltura svolge i compiti previsti dalla legge regionale 12/10/1978, n. 63 e s.m.i. e delle altre specifiche disposizioni di leggi in materia agricola e foreste.
3. La commissione può altresì esprimere agli organi di governo comunali proposte di indirizzo e pareri non vincolanti in materia di agricoltura, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini, nonché di usufruire in tale materia del contributo tecnico delle associazioni di categoria, al fine di sviluppare un franco, continuo e costruttivo confronto attorno e per la soluzione dei problemi del settore e per migliorare le condizioni economiche e socioculturali degli operatori del comparto.

Articolo 2
Composizione della commissione

1. La commissione è nominata con Decreto del Sindaco ed è così composta:
   a) Sindaco od un assessore ai rapporti con l'agricoltura da lui delegato che la presiede;
   b) due consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale, di cui uno espressione della minoranza;
   c) un rappresentante, imprenditore agricolo, per ognuna delle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, designato dalle rispettive organizzazioni provinciali;
   d) un rappresentante lavoratore agricolo dipendente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale, designato di comune accordo dalle organizzazioni provinciali.
2. Per l'individuazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si procede rispettivamente a richiedere la designazione alle organizzazioni professionali agricole, più rappresentative a livello provinciale, e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, più rappresentative a livello provinciale; in caso di mancata designazione di uno o più componenti di cui alle predette lett. c) e d) ovvero nelle more della loro designazione la commissione può comunque validamente esser istituita e funzionare. I rappresentanti delle Organizzazioni di cui alle predette lettere c) e d), devono essere residenti nel Comune ovvero condurre terreni agricoli nel territorio del Comune di Bra.
3. In caso di designazione dei componenti di cui al comma 1, lett. c) e d) del presente articolo successiva all'istituzione della commissione questa è integrata, con apposito decreto sindacale, entro la prima seduta successiva alla comunicazione dell'avvenuta designazione.
4. Alle sedute della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, componenti esterni scelti dalla commissione stessa in qualità di esperti.
5. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Articolo 3
Elezione dei componenti espressione del Consiglio Comunale

1. Entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio comunale (termine ordinatorio), salvo quanto previsto dal comma 4, si procede all'elezione dei componenti consiliari della commissione, con il sistema del voto limitato a schede segrete: ciascun consigliere comunale scrive nella propria scheda un massimo di due nominativi e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior

numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

2. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Su proposta del Sindaco e con l'accordo di tutti i capigruppo consiliari, è ammessa, in alternativa a quanto previsto dai commi da 1 a 2, la votazione palese su una proposta di candidati composta da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza designati dai capigruppo consiliari quali componenti effettivi e da un consigliere di maggioranza e uno di minoranza designati dai capigruppo consiliari quali componenti supplenti.
4. In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), anche per dimissioni dalla commissione in questione, si provvede a rinnovare l'elezione per l'individuazione del nuovo componente effettivo o supplente, secondo quanto previsto dai commi precedenti.
5. L'elezione deve essere effettuata con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
6. In caso di cessazione di taluno dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) e d), nelle more della loro nuova designazione, la commissione può comunque validamente continuare a funzionare.
7. La commissione resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale e comunque continua la propria attività fino al suo rinnovo.

Articolo 4
Sedute della commissione

1. La commissione si riunisce di norma una volta l'anno a richiesta del presidente, e comunque in caso di necessità su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, previa convocazione anche orale.
2. Nella prima seduta la commissione provvede alla nomina del segretario, cui compete la redazione dei verbali di riunione. Le funzioni di segretario della commissione vengono svolte da un membro della stessa, oppure da un dipendente comunale designato dal Sindaco.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno tre membri ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto palese della maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della commissione non sono pubbliche, possono tuttavia intervenire alle stesse eventuali esperti di cui al precedente art. 2, comma 4, invitati dalla commissione e dipendenti dell'ente la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

Articolo 5
Svolgimento delle sedute

1. La commissione, presieduta dal presidente discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
2. Le riunioni della commissione possono avvenire sia in presenza presso la sede municipale che in forma telematica. La scelta della modalità di riunione rientra nelle prerogative del presidente.
3. Le sedute in forma telematica si tengono mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (per esempio personal computer, telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza,

ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in audio e video. Il Presidente accerta la presenza dei componenti della Commissione mediante appello nominale all'inizio di seduta. Le sedute, dopo l'appello nominale da parte del Presidente, sono dichiarate valide dallo stesso. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello. Le sedute non sono soggette a registrazione.

4. Delle riunioni è redatto apposito verbale da parte del segretario della commissione, che viene rimesso alla segreteria del comune per la sua conservazione agli atti.

CAPO II – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6
Rispetto del regolamento

I componenti della commissione che non si attengono alle disposizioni del presente regolamento, previo richiamo scritto, possono essere esclusi dalla commissione con apposita comunicazione.

Articolo 7
Casi non previsti dal presente regolamento

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi nazionali e regionali in materia.

Articolo 8
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di approvazione. Una copia del regolamento viene inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.